

REGOLAMENTO
PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LA
PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE

*(di cui all'articolo 93, comma 7-bis e seguenti, del decreto
legislativo 12.04.2006, n. 163 e s.m.i.)*

INDICE

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Oggetto e finalità del regolamento
- Art. 2 - Definizione delle prestazioni e campo di applicazione
- Art. 3 - Costituzione e accantonamento dell'incentivo
- Art. 4 - Programmazione e affidamento degli incarichi di progettazione

CAPO II – RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO

- Art. 5 - Ripartizione dell'incentivo ed eventuali economie

CAPO III – DISPOSIZIONI DIVERSE

- Art. 6 - Individuazione e mansioni del coordinatore e del responsabile del procedimento
- Art. 7 - Certificazione dei risultati e pagamento dei compensi
- Art. 8 - Termini per le prestazioni
- Art. 9 - Sottoscrizione degli elaborati
- Art. 10 - Utilizzazione degli elaborati
- Art. 11 - Spese
- Art. 12 - Compatibilità con altre forme di incentivo
- Art. 13 - Penalità per errori od omissioni nella progettazione dei lavori

CAPO IV – NORME FINALI E TRANSITORIE

- Art. 14 - Abrogazioni ed entrata in vigore

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e finalità del regolamento

1. Il presente regolamento è adottato in attuazione dell'art. 93, comma 7-bis e seguenti, del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni – di seguito denominato Codice – e si applica nei casi di redazione di progetti di opere o di lavori a cura del personale interno.
2. In caso di appalti misti, l'incentivo, di cui all'art. 93, comma 7-bis e seguenti, del Codice, è corrisposto per la redazione della progettazione relativa alla componente lavori e per il corrispondente importo degli stessi.
3. L'attribuzione dell'incentivo per la progettazione è finalizzata alla valorizzazione delle professionalità interne ed all'incremento della produttività.

Art. 2 - Definizione delle prestazioni e campo di applicazione

1. Le somme di cui all'articolo 93, comma 7-bis e seguenti, del Codice, sono costituite dalla percentuale dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro.
2. Gli incentivi di cui al comma 1 sono riconosciuti per le attività di progettazione di livello preliminare, definitivo ed esecutivo inerenti ai lavori pubblici, intesi come attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione e restauro, e le eventuali redazioni di perizie di variante e suppletive, nei casi previsti dall'articolo 132, comma 1, del Codice, ad eccezione della lettera e).
3. Fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 7, gli incentivi di cui al presente regolamento sono di norma riconosciuti soltanto quando i progetti di opere o lavori sono posti a base di gara, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dal personale interno.

Art. 3 - Costituzione e accantonamento dell'incentivo

1. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 7 dell'art. 93 del Codice, vengono destinate ad un fondo per la progettazione e l'innovazione risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro.
2. L'80 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione, di cui al precedente comma, è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori.
3. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è destinato all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza del Comune e dei servizi ai cittadini.
4. Nell'importo determinato non vanno comprese le eventuali somme a disposizione per spese tecniche accessorie inerenti al progetto o all'esecuzione del lavoro. Per l'esatta determinazione dell'importo su cui calcolare la percentuale si deve, inoltre, tenere conto che:
 - dall'importo complessivo dell'opera e del lavoro deve essere scorporato il costo relativo agli impianti e/o alle strutture portanti, qualora questi ultimi elementi siano stati progettati da tecnici esterni; tale scorporo non si applica per la determinazione

dell'incentivo relativo alle figure di cui ai punti a), d), e), f), g) e h) del successivo art. 5, comma 5;

- in caso di redazione dello studio di fattibilità e/o del solo progetto preliminare da parte degli uffici tecnici comunali, la percentuale va riferita al 20% dell'importo complessivo del fondo;
- in caso di redazione del solo progetto definitivo, la percentuale va riferita al 40% dell'importo complessivo del fondo;
- in caso di redazione del solo progetto esecutivo, la percentuale va riferita al 40% dell'importo complessivo del fondo;
- l'importo è aumentato della parte di somme a disposizione eventualmente previste per lavori da affidare separatamente dall'appalto principale o in economia, per i quali siano state eseguite le prestazioni progettuali, in ogni caso al netto dell'I.V.A..

5. L'incentivo non è soggetto ad alcuna rettifica, qualora in sede d'appalto si verificano dei ribassi o, in sede di esecuzione, degli aumenti o diminuzioni dei lavori. L'incentivo è tuttavia costituito ed accantonato autonomamente per eventuali progetti di perizia non causata da errori od omissioni imputabili all'ufficio tecnico responsabile della progettazione.

6. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori, alla vigilanza e ai collaudi, nonché agli studi e alle ricerche connessi; gli oneri relativi alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e dei piani generali di sicurezza, quando previsti ai sensi del decreto legislativo 9.04.2008, n. 81, e successive modificazioni e integrazioni; gli oneri relativi alle prestazioni professionali e specialistiche atte a definire gli elementi necessari a fornire il progetto esecutivo completo in ogni dettaglio, ivi compresi i rilievi e i costi riguardanti prove, sondaggi, analisi, collaudo di strutture e di impianti per gli edifici esistenti, fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della spesa o nel bilancio.

Art. 4 - Programmazione e affidamento degli incarichi di progettazione

1. Nel piano esecutivo di gestione del settore lavori pubblici sono individuati i progetti delle opere e dei lavori da redigere internamente.

2. Gli affidamenti delle attività di cui al precedente articolo 3, comma 2, nell'ambito della programmazione di cui al precedente comma o di puntuali atti di indirizzo approvati dalla Giunta comunale, sono effettuati, su proposta del responsabile del procedimento, con determinazione del segretario generale, garantendo una opportuna rotazione del personale.

3. Su proposta del responsabile del procedimento e sentito il responsabile di settore, il segretario generale può, con proprio provvedimento motivato, modificare o revocare l'incarico in ogni momento. Con il medesimo provvedimento di modifica o revoca, e in correlazione al lavoro eseguito nonché alla causa della modifica o della revoca, è stabilita l'attribuzione dell'incentivo a fronte delle attività che il soggetto incaricato abbia svolto nel frattempo. Il segretario generale verifica il rispetto e l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento nonché il raggiungimento degli obiettivi fissati.

4. Gli impegni di spesa sono assunti con determinazione del responsabile del settore successivamente all'affidamento dell'incarico e alla costituzione del gruppo di lavoro ad opera del segretario generale.

5. Partecipano alla ripartizione dell'incentivo:

a) il responsabile del procedimento;

b) il tecnico o i tecnici che, in qualità di progettisti titolari formali dell'incarico e in possesso dei requisiti di cui agli articoli 90, comma 4, e 253, comma 16, del Codice, assumono la responsabilità professionale del progetto firmando i relativi elaborati;

- c) il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 10 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, con le modifiche introdotte dal decreto legislativo 19 novembre 1999, n. 528, e successive modificazioni e integrazioni;
 - d) gli incaricati dell'ufficio della direzione lavori;
 - e) il personale incaricato delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo o della certificazione di regolare esecuzione, al quale, in entrambi i casi, non è dovuto ulteriore compenso, fatto salvo il rimborso delle spese autorizzate e documentate;
 - f) i collaboratori tecnici e amministrativi che, pur non firmando il progetto o il piano di sicurezza, redigono su disposizione dei tecnici incaricati elaborati di tipo descrittivo facenti parte del progetto (disegni, capitolati, computi metrici, relazioni) e che, firmandoli, assumono la responsabilità dell'esattezza delle rilevazioni, misurazioni, dati grafici, dati economici, contenuti tecnici, contenuti giuridici nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale;
 - g) il personale amministrativo, nonché l'ulteriore personale diverso da quello tecnico incaricato, che, pur non firmando il progetto, partecipa direttamente, mediante contributo intellettuale e materiale all'attività del responsabile del procedimento, alla redazione del progetto, del piano di sicurezza, alla direzione dei lavori e alla loro contabilizzazione, previa asseverazione del responsabile di settore ovvero dello stesso responsabile del procedimento.
6. Il personale incaricato della progettazione e quello che partecipa nelle varie fasi può svolgere l'incarico anche al di fuori dell'orario di lavoro; tuttavia, le ore eccedenti tale orario sono retribuite, nella misura e alle condizioni previste dal contratto collettivo, solo se preventivamente autorizzate secondo le modalità vigenti, nei limiti della quota stabilita contrattualmente, ovvero nei limiti stabiliti a qualsiasi titolo con disposizione amministrativa.

CAPO II

RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO

Art. 5 - Ripartizione dell'incentivo ed eventuali economie

1. In considerazione delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere ed effettivamente assunte, e della complessità delle opere o dei lavori da realizzare, la ripartizione dell'incentivo, pari all'80 per cento delle risorse finanziarie del fondo, è operata secondo le percentuali e le fasce di importo di seguito riportate.
2. Per progetti di importo a base di gara fino a euro 1.000.000 l'incentivo è attribuito in ragione del 100 per cento.
3. Per progetti di importo a base di gara compreso tra oltre euro 1.000.000 ed euro 5.000.000 l'incentivo è attribuito in ragione del 75 per cento.
4. Per progetti di importo a base di gara superiore a euro 5.000.000 l'incentivo è attribuito in ragione del 50 per cento.
5. L'incentivo per la progettazione, costituito in base al presente regolamento, viene ripartito come segue, per ciascuna opera o lavoro, tra i diversi profili del personale coinvolto:
 - a) responsabile del procedimento (anche in qualità di responsabile dei lavori, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), del D.lgs. 494/1996 e successive modificazioni e integrazioni): 30%;
 - b) progettista/i (tecnici, che nell'ambito delle competenze professionali connesse al proprio profilo professionale, assumono la responsabilità della progettazione firmando i relativi elaborati): 30%;
 - c) collaboratori tecnici alla progettazione: 7%;
 - d) collaboratori amministrativi alla progettazione (intesi come dipendenti con mansioni amministrative che forniscono apporti giuridico - amministrativi alla redazione di atti progettuali, come bandi, capitolati, contratti): 5%;
 - e) personale con mansioni amministrative che svolge funzioni esecutive e di supporto: 5%;

- f) direttore dei lavori e suoi collaboratori: 15%;
 - g) coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione: 7%;
 - h) collaudatore tecnico-amministrativo (o redattore del certificato di regolare esecuzione): 1%.
6. In nessun caso l'incentivo può essere erogato a personale con qualifica dirigenziale.
7. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico individuale complessivo annuo lordo.
8. In caso di affidamento a professionisti esterni di una o più prestazioni, la corrispondente quota percentuale non viene erogata e costituisce economia di spesa.
9. Nel caso di affidamento all'esterno delle progettazioni, l'incentivo spetta al responsabile del procedimento nella percentuale di cui alla lettera a) del precedente comma 5, e ai collaboratori amministrativi alla progettazione nella percentuale di cui alla lettera d) del precedente comma 5, ed in ragione delle prestazioni effettivamente rese e certificate dal responsabile del procedimento.
10. Nel caso di incrementi dei tempi e dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, per cause imputabili ai diversi profili del personale coinvolto, si procede alla riduzione proporzionale delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro. Ai fini dell'applicazione della riduzione proporzionale delle risorse finanziarie, non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all'articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d), del Codice. Le quote parti di risorse finanziarie scomutate sono devolute in economia.

CAPO III **DISPOSIZIONI DIVERSE**

Art. 6 - Individuazione e mansioni del coordinatore e del responsabile del procedimento
--

1. Il coordinatore dei lavori pubblici individuato nel responsabile del settore propone, nell'ambito del piano esecutivo di gestione, il responsabile del procedimento per ciascuna opera o lavoro.
2. Il coordinatore:
 - a) indirizza e coordina l'attività dei responsabili del procedimento dei singoli opere o lavori, ai fini della formazione ed approvazione dei programmi, dell'elaborazione ed adeguamento dei progetti e dei piani;
 - b) adotta, su segnalazione del responsabile del procedimento, i provvedimenti necessari ad impedire il verificarsi di irregolarità, danni o ritardi nell'esecuzione dei programmi;
 - c) vigila, nell'ambito della propria competenza, sui livelli di prestazione, di qualità e di prezzo determinati in coerenza alla copertura finanziaria ed ai tempi di realizzazione dei programmi, oltre che sul razionale e corretto svolgimento delle procedure.
3. Il responsabile del procedimento, per la fase di propria competenza, oltre a svolgere il controllo sui livelli di prestazione, di qualità e di prezzo determinati in coerenza alla copertura finanziaria ed ai tempi di realizzazione del programma, nonché sul razionale e corretto svolgimento delle procedure, fornisce al coordinatore i dati e le informazioni relativi alle principali fasi di svolgimento del processo attuativo dell'opera o del lavoro, necessari per le attività di coordinamento, indirizzo e controllo proprie del coordinatore stesso, e segnala tempestivamente a quest'ultimo eventuali disfunzioni, impedimenti e ritardi nell'attuazione; accerta, inoltre, la libera disponibilità delle aree ed immobili necessari.
4. Il responsabile del procedimento svolge tutte le funzioni previste dalla legislazione in vigore, salvo gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno (approvazione di varianti non sostanziali, approvazioni di verbali di concordamento nuovi prezzi, ecc.). A tal fine, il responsabile

del procedimento relaziona e predisporre gli atti necessari e li sottopone all'approvazione del responsabile di settore, coordinatore dei lavori pubblici.

Art. 7 - Certificazione dei risultati e pagamento dei compensi

1. Ultimata la progettazione, e non prima dell'espletamento della gara d'appalto, il responsabile del procedimento trasmette al segretario generale e al coordinatore una relazione finale sul rispetto dei tempi e dei costi previsti, sulle specifiche attività svolte dal personale interno, ed attestante la qualità della prestazione effettuata.
2. La relazione contiene, altresì, la proposta di liquidazione dei compensi in conformità ai criteri del presente regolamento, tenendo conto degli eventuali ritardi o inadempimenti, proponendo e motivando in tal caso una riduzione complessiva degli incentivi riferita anche a singoli partecipanti al gruppo di lavoro.
3. Le quote eventualmente non attribuite a singoli componenti del gruppo possono, quando siano stati rispettati comunque i tempi e la qualità della prestazione richiesta, essere attribuite, con motivazione del responsabile del procedimento, ad altri componenti.
4. Il segretario generale, sentito il coordinatore, conferma ovvero modifica, con motivazione, la proposta di liquidazione di cui sopra e, successivamente all'aggiudicazione dei lavori, provvede con determinazione alla liquidazione dell'incentivo, trasmettendo gli atti al servizio del personale che, dopo aver effettuato i dovuti controlli amministrativi e contabili, provvede al pagamento dei compensi.
5. Le percentuali di incentivo di competenza del responsabile del procedimento sono liquidate e pagate per il 50% in seguito all'espletamento della gara d'appalto e per il restante 50% successivamente alla redazione e approvazione del collaudo o del certificato di regolare esecuzione.
6. Le percentuali di incentivo di competenza del direttore dei lavori sono liquidate e pagate successivamente alla redazione e approvazione del collaudo o del certificato di regolare esecuzione.
7. Nel caso in cui, per ragioni imputabili a decisioni dell'Amministrazione, i progetti completamente redatti non siano posti a base di gara, le quote spettanti saranno liquidate e pagate in misura non superiore al 50% ed entro il termine di 90 giorni dalla consegna degli elaborati progettuali medesimi.

Art. 8 - Termini per le prestazioni

1. Nel piano esecutivo di gestione o nel provvedimento di conferimento dell'incarico devono essere indicati, su proposta del responsabile del procedimento, i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni, eventualmente suddivisi in relazione ai singoli livelli di progetto.
2. I termini per la direzione dei lavori coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato all'impresa per l'esecuzione dei lavori; i termini per il collaudo coincidono con quelli previsti dalle norme ed in particolare con quelli previsti dall'articolo 141 del Codice e dalle relative norme regolamentari.
3. I termini per la progettazione decorrono dalla data di comunicazione ai progettisti del provvedimento di conferimento dell'incarico.
4. Il responsabile del procedimento cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni.

Art. 9 - Sottoscrizione degli elaborati

1. Gli elaborati sono sottoscritti, con timbro e firma, dal tecnico o dai tecnici dell'ufficio tecnico abilitati all'esercizio della professione o, quando l'abilitazione non sia prevista dalle norme vigenti, da un tecnico con idonea professionalità, che assumono la responsabilità professionale del progetto, individuati nell'atto di conferimento di cui all'articolo 4, che secondo le norme del diritto privato e della deontologia professionale, possono essere definiti autori e titolari del progetto.

Art. 10 - Utilizzazione degli elaborati

1. Il progetto resta sempre nella piena disponibilità dell'Amministrazione, la quale può usarlo a propria discrezione purché per le finalità pubbliche perseguite al momento dell'incarico.
2. Nel caso in cui livelli progettuali successivi ad un livello già affidato all'ufficio tecnico comunale siano affidati a professionista esterno, dovendo i livelli progettuali successivi essere coerenti con i livelli precedenti, i progettisti di questi ultimi non possono porre riserve, opposizioni o altri impedimenti all'utilizzazione degli elaborati già predisposti.
3. Nel caso in cui livelli progettuali successivi ad un livello già affidato ad altri professionisti siano affidati all'ufficio tecnico comunale, dovendo i livelli progettuali successivi essere coerenti con i livelli precedenti, l'ufficio tecnico deve attenersi ai contenuti progettuali già definiti, previa una propria valutazione degli stessi, e con l'obbligo di rilevare eventuali errori od omissioni e fatti salvi gli adeguamenti e aggiornamenti necessari.
4. Sono estranei al presente regolamento gli studi e le indagini geognostiche, idrologiche, sismiche, agronomiche e chimiche, nonché i calcoli strutturali, qualora non rientrino specificatamente nelle competenze professionali di figure presenti nell'ufficio tecnico comunale incaricato della progettazione.

Art. 11 - Spese

1. Tutte le spese occorrenti alla redazione dei progetti, siano esse relative ai materiali di consumo o ai beni strumentali, sono a carico dell'Amministrazione.
2. La fornitura dei beni e dei materiali occorrenti per la redazione dei progetti è effettuata con i normali sistemi di approvvigionamento previsti dall'ordinamento interno dell'Amministrazione.
3. Qualora, per qualsiasi motivo, uno o più dipendenti incaricati della progettazione facciano uso di materiale o beni strumentali di loro proprietà privata per l'espletamento delle prestazioni, non può essere corrisposto loro alcun indennizzo, rimborso o altra somma comunque denominata.

Art. 12 - Compatibilità con altre forme di incentivo

1. Il personale che partecipa al gruppo di progettazione e che fruisce dell'incentivo di cui al presente regolamento, può fare parte anche di altri gruppi di progettazione e partecipare ai progetti obiettivo nonché alle altre forme di incentivazione previste dalla legge o dal contratto collettivo nazionale e decentrato di lavoro.

Art. 13 - Penalità per errori od omissioni nella progettazione dei lavori

1. Qualora, durante l'esecuzione di lavori relativi a progetti esecutivi redatti dal personale interno, insorga la necessità di apportare varianti in corso d'opera per le ragioni indicate dall'articolo 132, comma 1, lettera e), del Codice, al responsabile del procedimento nonché ai firmatari del progetto

non è corrisposto l'incentivo; ove già corrisposto, il segretario generale che ha disposto il pagamento procede al recupero.

CAPO IV
NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 14 - Abrogazioni ed entrata in vigore

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le disposizioni sulla medesima materia contenute in altri regolamenti o atti generali vigenti.
2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano agli incarichi di progettazione affidati dal 19 agosto 2014¹.

¹ Data di entrata in vigore della Legge 11.08.2014, n. 114 (art. 1, comma 2) di conversione del Decreto legge 24.06.2014, n. 90.